



G.E.V.

CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE BOLOGNA

Villa Tamba: Via Selva di Pescarola, 26 BO - Tel. e Fax 051/63.47.464

COMUNE DI PIANORO

Prontuario Sanzioni su Regolamenti e Ordinanze Sindacali

Organo competente a ricevere il verbale: SINDACO

L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero), a destra della virgola. es.: "1215,00"						
Nella conversione degli importi in lire il troncamento dei decimali è effettuato sul minimo e il massimo. La misura ridotta li conserva, se presenti.						
Ordinanza N. 55 del CC. 10-03-1999						
<p>Le norme della presente Ordinanza si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico. A titolo esemplificativo possono definirsi aree di uso pubblico: i marciapiedi, attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.</p> <p>Relativamente al territorio ricadente entro il perimetro del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (compreso il pre-parco), il presente Regolamento conserva la sua validità per ogni aspetto che non risulti in contrasto con la normativa sovracomunale riferita al Parco stesso, nonché per le fattispecie non contemplate in essa..</p>						
Descrizione della violazione	Violazione	Art. sanzionatorio	Oblazione €	Min €	Max €	Note
Inosservanza all'obbligo di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali	Ord. 55 del 10-03-99	Art. 7bis C2 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza all'obbligo di provvedere immediatamente alla completa pulizia e alla asportazione delle deiezioni	Ord. 55 del 10-03-99	Art. 7bis C2 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza all'obbligo di: Tenere i cani al guinzaglio , quando circolino in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	Ord. 55 del 10-03-99	Art. 7bis C2 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	
Inosservanza al divieto di accesso ai cani nelle aree seguenti: Rastignano: Giardini pubblici Villa Pini - Via A. Costa Giardini pubblici - Via A. Costa Pian di Macina: Giardino Botanico - Via Garganelli Parco del Monumento - Via del Savena Area Verde - Via del Savena tra i civici 4 e 8 Pianoro Nuovo: Giardini Pubblici - Via Nazionale ang. Via Bolognesi Pianoro Vecchio: Giardini Pubblici - Via Nazionale Livergnano: Parco Pubblico - Via Nazionale Botteghino di Zocca: Parco Pubblico - Via Zena / Via Volontari del Sangue	Ord. 55 del 10-03-99	Art. 7bis C2 D.Lgs 267/2000	50,00	25,00	500,00	

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE

Del CC. 15 del 11/04/2003

1. Il presente regolamento detta disposizioni di tutela e gestione delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale e degli elementi naturali del paesaggio quali siepi, filari, degli esemplari arborei, degli specchi d'acqua e della vegetazione presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni.
2. Non sono soggetti al presente regolamento le aree e gli interventi relativi a coltivazioni agricole quali alberi da frutta e coltivazioni per l'arboricoltura da legno, orti botanici, impianti per la produzione di alberi di natale, vivai e specchi d'acqua utilizzati per la piscicoltura e pesca sportiva
3. Il presente Regolamento disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi pubblici presenti nel territorio del Comune di Pianoro, quali:
 - a. parchi e giardini comunali (naturali, agrari, urbani);
 - b. aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
 - c. aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
 - d. verde di arredo e stradale (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Area di pertinenza dell'albero: cerchio tracciato sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio la misura di:

- 2 m. per piante con altezza minore di 12 m.
- 3 m. per piante con altezza compresa tra 12 e 18 m.
- 4 m. per piante con altezza maggiore di 18 m.

Esemplari arborei tutelati: alberi dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- gli arbusti e siepi naturali che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- alberi con fusto di diametro superiore a cm 20 (pari a cm 63 di circonferenza);
- alberi policormici, qualora almeno uno dei fusti abbia diametro maggiore di cm. 15;
- esemplari arborei spontanei, protetti dalla L.R. 2/1977 e dalla L.R.11/1988;
- Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti sono salvaguardati in deroga al limite minimo di 20 cm di diametro così come la sostituzione di arbusti e siepi sottoposte a tutela dal presente regolamento.

ESEMPLARI ARBOREI OGGETTO DI TUTELA

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Oblazione €	Min €	Max €	Note
Abbattimento, in assenza di specifica autorizzazione, o intervento volto a danneggiare o compromettere la vita di alberi classificati di pregio	Art. 19 c.2	Art. 19 c.2	166,00	130,00	500,00	(1)
Abbattimento di alberi situati in aree private nell'ambito del perimetro del territorio urbanizzato e extraurbano in assenza della prescritta comunicazione	Art. 6 c.1	All. B	250,00	250,00	250,00	(1),(3)
Capitozzatura o potatura non eseguita a regola d'arte.	Art. 7 c.4	All. B	250,00	250,00	250,00	(2)
Violazione dell'obbligo di potatura di alberature, piante o arbusti qualora coprano o rendano comunque difficile la visione di segnali stradali, o invadano i marciapiedi	Art. 7 c. 5	All. B	100,00	100,00	100,00	(2)
Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade, manutenzione ordinaria e straordinaria	Art. 41 c. 2	Art. 41 c. 3	50,00	25,00	250,00	(4)

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Violazione al divieto di accesso al di fuori degli orari fissati nei parchi e giardini pubblici recintati	Art. 25 c. 1	All. B	25,00	25,00	25,00	
Pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo al di fuori degli orari consentiti	Art. 25 c. 2	All. B	25,00	25,00	25,00	
Pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo al di fuori degli spazi consentiti	Art. 25 c. 2	All. B	50,00	50,00	50,00	
Esercizio di aereomodellismo e/o automodellismo con prototipi dotati di motori a scoppio di qualunque tipo.	Art. 25 c. 7	All. B	50,00	50,00	50,00	
Violazione obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni canine.	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Violazione obbligo di tenuta al guinzaglio dei cani da parte dei proprietari, o di chi ne ha la custodia, negli spazi dei pubblici giardini	Art. 27 c. 1	All. B	25,00	25,00	25,00	
Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Divieto di accesso e di circolazione dei veicoli a motore, se l'accesso e/o la circolazione avviene al di fuori di percorsi viabili	Art. 26 c. 1	All. B	100,00	100,00	100,00	
Inosservanza delle modalità di transito dei mezzi non motorizzati.	Art. 25 c. 8	All. B	25,00	25,00	25,00	(5)
Cattura di animali selvatici o molestie agli stessi	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Attività venatoria	Art. 26 c. 1	All. B	--	--	--	L157/ 92
Affissione di volantini e manifesti sugli alberi	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Uso di alberi ed arbusti per strutture (appendere cartelli segnaletici)	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	

Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta	Art. 26 c. 1	All. B	25,00	25,00	25,00	
Scarico materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini	Art. 26 c. 1	All. B	--	--	--	L 22/ 97
Imbrattamento della segnaletica	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Danneggiamento della segnaletica	Art. 26 c. 1	All. B	100,00	100,00	100,00	
Imbrattamento giochi	Art. 26 c. 1	All. B	100,00	100,00	100,00	
Danneggiamento giochi	Art. 26 c. 1	All. B	200,00	200,00	200,00	
Imbrattamento elementi di arredo (panchine, ecc.)	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Danneggiamento elementi di arredo (panchine, ecc.)	Art. 26 c. 1	All. B	100,00	100,00	100,00	
Introduzione non autorizzata di animali selvatici, o dare da mangiare a quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati.	Art. 26 c. 1	All. B	50,00	50,00	50,00	
Divieto di campeggio, pernottamenti	Art. 26 c. 1	All. B	25,00	25,00	25,00	
Divieto di accensione fuochi	Art. 26 c. 1	All. B	100,00	100,00	100,00	
Soddisfacimento necessità fisiologiche al di fuori di strutture apposite	Art. 26 c. 1	All. B	25,00	25,00	25,00	
Calpestio tappeti erbosi in presenza di esplicito segnale di divieto in loco	Art. 25 c. 4	All. B	25,00	25,00	25,00	
Violazione obbligo rimozione dei rifiuti dall'area verde occupata a seguito di iniziativa pubblica	Art. 28 c. 2	All. B	250,00	250,00	250,00	

NOTA 1

La sanzione si applica ad ogni singola alberatura abbattuta

Art. 6 - Abbattimenti

- 1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente dell'ufficio competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato secondo lo schema riportato nell'allegato F.
- 2 - Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti e dissodamenti non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale. Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, l'Ufficio competente è tenuto a comunicare la risposta ed eventualmente le prescrizioni cui attenersi; trascorso tale termine vale il criterio del *silenzio assenso* e si potrà procedere con l'abbattimento. Solo per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione in carta semplice all'Ufficio Ambiente secondo lo schema di cui all'allegato F, corredata da documentazione fotografica. Il Comune dovrà esprimere un parere entro 15 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta; dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento.
- 3 - Sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica per persone e cose, pericolo per la viabilità o per piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, nonché gli alberi di diametro inferiore a 20 cm.. Non sono altresì soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde o Regolamento Comunale del Verde provvedimenti approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano, nel rispetto dei principi del presente regolamento, un miglioramento ambientale, paesaggistico ed estetico - culturale.
- 4 - Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, salvo diversa e documentata prescrizione dell'Amministrazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti con altrettanti esemplari ben conformati e sani, privi di ferite e con diametro non inferiore a 6 cm misurato a 1 m. dal colletto e di altezza non inferiore a mt 3. Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inidonei per l'elevata densità arborea o per la carenza di spazio o condizioni sfavorevoli, si potrà prescrivere la fornitura di alberi in accordo con l'Ufficio Ambiente da piantumarsi in area pubblica.
- 5 - I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia riportata nell'allegato C. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano. 6 - L'inottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni di cui al Titolo VI che disciplina altresì il regime sanzionatorio per gli abbattimenti effettuati senza autorizzazione e le modalità di ripristino previste.

NOTA 2

Art. 7 - Potature

- 1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà: in particolare le potature andranno effettuate esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
- 2 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm.10, sono vietati se non riconducibili ai casi del comma precedente. Sono escluse da tale divieto le forme di allevamento tipiche del paesaggio agrario quali quelle relative ai tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e per le piante ornamentali sottoposte ad arte topiaria.
- 3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 realizzando tagli netti e rispettando il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi attraverso la c.d. tecnica di potatura "a tutta cima" (o taglio di ritorno). Gli interventi andranno preferibilmente effettuati nei seguenti periodi:
- per le specie decidue nel periodo autunno invernale (indicativamente 1 novembre - 15 marzo);
 - per le specie sempreverdi, nei periodi di riposo vegetativo ed estate (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1 luglio - 31 agosto);
 - per interventi su branche morte tutto l'anno.
- 4 - **Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato.**

5 - I proprietari di alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, quando invadano i marciapiedi o quando, su segnalazione dell'ufficio ambiente, compromettano la stabilità di linee aeree pubbliche.

NOTA 3

Art. 38 - Salvaguardia del sistema di vegetazione diffusa

1 - Il sistema della vegetazione diffusa, comprendente le siepi, le macchie arbustive, i boschetti, i viali alberati, i filari, i tutori vivi delle piantate, le alberature di pregio isolate, intendendo per tali gli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegata tabella 1, e conformemente a quanto disposto dalla Norme di Attuazione del vigente P.R.G., in riferimento all'intero territorio extra-urbano, è sottoposto alla tutela di cui all'art. 4.

2 - Per tale sistema valgono prescrizioni di vincolo e di tutela previsti dal presente Regolamento.

In particolare sono vietati i seguenti interventi: - l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; - la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto; - l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 7 per le specie arboree e cm 4 per le specie arbustive. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm.30. Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

3 - Sono ammessi gli interventi di:

- a) - pulizia, contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa* ailanto, *Ailanthus altissima*).
- b) - abbattimento e sostituzione delle piante naturalmente deperite e nei casi previsti dall'art. 6, con obbligo di ripiantumazione di specie uguali a quelle preesistenti se in filare, oppure autoctone in tutti gli altri casi, ferme restando le esigenze di garantire la sicurezza stradale.
- c) - ordinaria pratica selvicolturale, agronomica e di coltivazione degli impianti di arboricoltura da legno e fruttiferi. Gli interventi di cui al punto a) e c), fatti salve le disposizioni ed autorizzazioni dettate dalle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale, non necessitano di autorizzazione comunale. Le sostituzioni di cui al punto b) si attuano secondo le modalità indicate dall'art. 12 ricercando, nella scelta della specie, il mantenimento o il ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fitoclimatica in cui rientra il territorio comunale, elencate nella tabella 1, allegata in calce al presente Regolamento.

4 - Gli alberi e gli arbusti abbattuti in assenza della prescritta autorizzazione, dovranno essere obbligatoriamente sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 12 a cura e spese dell'autore dell'intervento che sarà sanzionabile anche secondo quanto previsto dal Titolo VI del presente Regolamento.

NOTA 4

Art. 41 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

1 - Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Per una maggiore tutela della flora rara, gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo ed autunnale e non prima della metà di maggio.

2 - Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade comunali e vicinali, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale su segnalazione degli Uffici Comunali competenti;

- contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o camminamenti e al fine di non ostacolare la viabilità o il passaggio.

3 - Le violazioni alle disposizioni ai commi precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda al Nuovo Codice della Strada e al suo Regolamento Attuativo

NOTA 5

Art. 25 - Uso delle aree e spazi verdi

8 - E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.

ordini: Gnetales

Gli esemplari appartenenti al genere *Phyllostachis* (**Bambù**) ed alla famiglia delle *Musaceae* possono venire impiegati esclusivamente e motivatamente nelle aree verdi aventi significato storico ed architettonico classificabili come "verde di pregio". Il loro impiego è da considerarsi vietato in tutto il restante territorio.

L. n° 22 del 5/02/97

Organo competente a ricevere il verbale: **PROVINCIA - Solo per l'art. 50 comma 1: SINDACO**

a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Organo compet.
SOGGETTI PRIVATI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti NON pericolosi e NON ingombranti	Art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Mancata consegna dei beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero Mancato conferimento alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 44 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI NON PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti NON PERICOLOSI sul suolo o nel suolo, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee, da parte di imprese o enti	art. 14 c. 2 L. 22/97	Art. 51 c. 2 L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	51 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/A L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	1.549	9.296	3.098	Provincia
Trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto <u>ma contenente tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge</u>	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 4 L. 22/97	258	1.549	516	Provincia
Immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Mancato conferimento al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, di eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio.	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	103	619	206	Sindaco
Se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti abbandonati sul suolo	Art. 43 c. 2 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	Sindaco
IMPRESE O ENTI: RIFIUTI PERICOLOSI						
Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti PERICOLOSI sul suolo o nel suolo	art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato liquido o solido, in acque superficiali o sotterranee	art. 51 c. 2 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti di terzi senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione; gestione dei rifiuti propri senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni	art. 51 c. 1 L. 22/97	art. 51 c. 1/B L. 22/97	PENALE			Procura Republ.
Trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto	art. 15 L. 22/97	art. 52 c. 3 L. 22/97	PENALE ART. 483 C. P.			Procura Republ.
VARIE (organo competente: Provincia)						
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	art. 51 c. 3 L. 22/97	art. 51 c. 3 L. 22/97	PENALE			Procura Republ.

Commercializzazione di imballaggi NON rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione	art. 43 c. 3 L. 22/97	art. 54 c. 2 L. 22/97	2.582	15.493	5.164	Provincia
--	----------------------------------	--------------------------	-------	--------	--------------	-----------

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE C.C. 82 DEL 29.11.2002

ORGANO COMPETENTE: SINDACO

Descrizione della violazione	Art. violato	Art. sanzionatorio	Min €	Max €	Oblazione €	Note.
Deposito di rifiuti inerti (<i>materiali provenienti da demolizioni e scavi - sfridi di materiali da costruzione - materiali ceramici rotti - vetri di tutti i tipi - rocce e i materiali litoidi da costruzione</i>) in discariche che non siano di II categoria di tipo A. Nota: E' consentito l'uso per la costruzione di piazzali, strade e come eventuale materiale di ricoprimento di discariche di altro tipo.	Art. 7.3	Art. 28	50	300	100	
Gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nelle immediate vicinanze degli appositi contenitori per le raccolte e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto solido, semi solido o liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.	Art. 14 c. 1 L. 22/97	Art. 50 c. 1 L. 22/97	25	154	50	
Cernita manuale di rifiuti conferiti in cassonetto	Art. 8 c. 5	Art. 28	25	150	50	
Affissione pubblicitaria sui contenitori per le varie raccolte	Art. 8 c. 6					
Spostamento dei contenitori per la raccolta dalla loro collocazione stabilita	Art. 8 c. 8					
Conferimento insieme ai rifiuti urbani ed assimilabili di: - rifiuti ingombranti - rifiuti urbani pericolosi - rifiuti speciali pericolosi - rifiuti speciali non assimilabili per qualità e quantità - sostanze liquide - materiali accesi - materiali metallici e non che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto	Art. 11 – lett. A c. 2	Art. 28	25	150	50	
Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti	Art. 11 – lett. A c. 3	Art. 28	25	150	50	
Inserimento di rifiuti sciolti, uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli (qualora il cassonetto risultasse colmo è fatto obbligo di utilizzare quello più vicino)	Art. 11 – lett. A c. 5	Art. 28	25	150	50	
Mancata consegna delle pile e batterie usate o scadute a qualunque esercizio pubblico ne faccia commercio. Mancata consegna dei pneumatici usurati a rivenditori che hanno stipulato convenzione con una ditta autorizzata alla raccolta Mancato conferimento di batterie delle auto e di olii esausti l'idoneo centro di raccolta sito presso il Magazzino Comunale.	Art. 11 – lett. C	Art. 28	75	450	150	
Violazione all'obbligo, per i proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità dei terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.	Art. 14	Art. 28	50	300	100	
Abbandono rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	Art. 17	Art. 28	25	150	50	
Divieto di introdurre rifiuti nei pozzetti stradali e caditoie	Art. 23	Art. 28	25	150	50	
Conferimento dei seguenti rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o dei punti di raccolta appositamente istituiti: vetro - lattine di alluminio e banda stagnata - carta - imballaggi secondari - plastica - sfalci e potature di giardini - rottami ferrosi - oli vegetali (con esclusione di quelli prodotti da attività produttive o commerciali - cartoni delle attività commerciali - abiti usati	Art. 31 c. 2	Art. 28	25	150	50	